DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 febbraio 1990

riguardante la conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia relativo ad un piano programmatico di stimolazione della cooperazione internazionale e degli scambi necessari ai ricercatori europei (SCIENCE)

(90/73/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 Q, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che con la decisione 88/419/CEE (4) il Consiglio ha adottato un piano di stimolazione della cooperazione internazionale e degli scambi necessari ai ricercatori europei (1988-1992) (SCIENCE); che l'articolo 5 di detta decisione autorizza la Commissione a negoziare accordi con paesi terzi, in particolare con i paesi europei che abbiano concluso accordi quadro di cooperazione scientifica e tecnica con la Comunità, al fine di associarli integralmente o parzialmente al piano programmatico;

considerando che con la decisione 87/177/CEE (5) il Consiglio ha approvato la conclusione a nome della Comunità economica europea dell'accordo quadro di cooperazione scientifica e tecnica tra le Comunità europee e, tra l'altro, il Regno di Norvegia;

considerando che è opportuno approvare l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia relativo ad un piano programmatico di stimolazione della cooperazione internazionale e degli scambi necessari ai ricercatori europei (SCIENCE),

DECIDE:

Articolo 1

È adottato a nome della Comunità l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia relativo ad un piano programmatico di stimolazione della cooperazione internazionale e degli scambi necessari ai ricercatori europei (SCIENCE).

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica prevista all'articolo 11 dell'accordo (6).

Fatto a Bruxelles, addì 12 febbraio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. REYNOLDS

(1) GU n. C 154 del 22. 6. 1989, pag. 12.
(2) GU n. C 291 del 20. 11. 1989, pag. 41 e GU n. C 38 del 19. 2. 1990.
(3) GU n. C 298 del 27. 11. 1989, pag. 30.
(4) GU n. L 206 del 30. 7. 1988, pag. 34.
(5) GU n. L 71 del 14. 3. 1987, pag. 29.

(6) La data d'entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a cura del segretariato generale del Consiglio.